



Sentenza n. 163/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37320 del registro di segreteria, proposta da XX, nato
a Taranto (TA) il XX (C.F. XX) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Olga
Perugini, (C.F. PRGLGO66S58L049N – pec:
perugini.olga@oravta.legalmail.it) e Cristina Cirillo, (C.F.
CRLCST93D47L049S - pec cirillo.cristina@pec.it).

CONTRO

- Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e
della Leva (pec. previmil@postacert.difesa.it), rappresentato in giudizio
dal Direttore generale p.t.
- - INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Fabiola Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura
Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

PER L'ANNULLAMENTO

- del decreto negativo n° M_D XX Pos. XX datato XX del Ministero della
Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva
(Previmil) II Reparto – 5^ Divisione – 1^ Sezione (All.1), al solo fine
dell'accertamento quale presupposto per la concessione del beneficio

	economico della Pensione Privilegiata Ordinaria;	
	- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o	
	conseguenziale, quand’anche non conosciuto.	
	VISTO il codice di giustizia contabile;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	UDITE le parti presenti all’udienza del 30 giugno 2025	
	FATTO	
	Il ricorrente ex ufficiale della Marina militare in congedo dall’XX, dopo aver	
	elencato tutti gli incarichi espletati nel corso del servizio ed aver evidenziato	
	lo stress psico fisico derivatone, ha lamentato di aver avuto diverse	
	problematiche di natura fisica dapprima in forma lieve e latente e poi in forma	
	più preoccupante in ragione delle disagiate condizioni di lavoro cui era	
	sottoposto.	
	Ha, inoltre, sottolineato l’impegno profuso allorquando ha proceduto a	
	formare in circa 2 mesi circa 700 persone, fornendo un proficuo contributo	
	alle attività dell’amministrazione.	
	Ha rammentato che fra il XX ed il XX l’ufficiale ha tenuto circa 600 lezioni	
	annue ed posto in evidenza che dalla seconda metà del XX, ha iniziato ad	
	avere disturbi nell’addormentarsi, che si accentuavano nel momento in cui	
	riceveva l’incarico di tenere corsi ad Ufficiali di grado superiore a causa del	
	maggior impegno profuso dovuto ai contenuti di particolare pregnanza da	
	trattarsi, lamentando anche l’insorgenza di un atto di panico verificatosi	
	durante un’esercitazione pratica.	
	Il quadro evolutivo della carriera lavorativa ha portato il ricorrente ad essere	
	considerato punto di riferimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di	
	2	

	lavoro per l'intera Marina Militare, la qual cosa, tuttavia, lo avrebbe logorato,	
	in ragione delle plurime responsabilità riconosciutegli, al punto da scatenargli	
	nella seconda metà del XX mesi di insonnia, tachicardia, attacchi di panico	
	diurni e notturni, aumento del peso di circa 16 kg, aumento della pressione	
	arteriosa ed altre problematiche dovute al profondo stato stressogeno patito	
	sul lavoro.	
	Ha evidenziato che, a seguito dell'aggravarsi della sua situazione medica ed a	
	seguito di un episodio verificatosi nel luglio XX, allorquando durante una	
	video conferenza, fu criticato in pubblico dall'Ammiraglio di divisione in	
	ascolto, fu pervaso da un profondo stato di agitazione, tale da doversi recare	
	presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ancona.	
	Dopo aver rappresentato che, unitamente agli stati di agitazione, ha avuto	
	progressivamente fastidiosi mal di schiena e sensazione di indolenzimento	
	degli arti inferiori che lo hanno poi portato nella condizione di dover transitare	
	alle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'Amministrazione	
	della Difesa a far data dal XX.	
	Ha formulato in data XX e XX domanda di dipendenza da causa di servizio	
	per le patologie sofferte che, tuttavia, è stata respinta con l'impugnato decreto.	
	Dopo un <i>excursus</i> sull'istituto della causa di servizio, ha ricordato di essere	
	affetto da:	
	1) "Disturbo di panico con agorafobia quale sintomatologia derivante da	
	burnout";	
	2) "Spondilartrosi del tratto lombosacrale con ernia discale posteriore centrale	
	in sede L5/S1 nonché bulging discale posteriore di L1 L3/L4 ed L4/L5";	
	3) "Embolia polmonare bilaterale prodotta dal distacco di trombi derivanti da	

	vena profonda della gamba sinistra”.	
	Ha contestato le argomentazioni negative, in ordine alla sussistenza della	
	causa di servizio, formulate dal competente Comitato di Verifica che ha	
	escluso concause lavorative determinanti ed efficienti.	
	Ha confortato quanto sostenuto allegando al ricorso una perizia medico legale,	
	sostenendo, poi, che le mansioni svolte hanno avuto un’importante	
	componente fisica durante l’attività di addestramento e di imbarco in ragione	
	degli ambienti umidi e freddi, con variazioni di clima e microclima e repentini	
	sbalzi di temperature, posture non fisiologiche prolungate che in uno alla	
	necessità di lunghi viaggi avrebbero sollecitato negativamente il rachide	
	lombare, contestando l’assunto secondo il quale la predisposizione	
	costituzionale del soggetto a contrarre infermità non potrebbe essere	
	considerata di ostacolo al riconoscimento della sussistenza del rapporto di	
	concausalità necessaria e preponderante tra l’infermità riscontrata ed il	
	servizio.	
	Anche con riferimento al disturbo da “XX”, ne ha valorizzato il presunto	
	legame diretto tra le mansioni svolte e l’eziopatogenesi dell’infermità sofferta	
	in ragione dello stress lavorativo accumulato.	
	Ha, infine, chiesto il riconoscimento della causa di servizio e della	
	conseguente pensione privilegiata per le sole patologie sopra evidenziate sub	
	1) e 2) previa richiesta di CTU.	
	Si è costituita l’amministrazione intimata chiedendo in primo luogo	
	l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, eccependo il difetto	
	di legittimazione passiva e, infine, argomentando in ordine all’infondatezza	
	delle ragioni del ricorrente.	
	4	

	Con ordinanza a verbale resa all’udienza del 4 ottobre 2023 è stata disposta	
	l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS.	
	L’amministrazione previdenziale si è costituita in giudizio eccependo	
	l’infondatezza del ricorso.	
	Con ordinanza resa a verbale all’udienza del 10 aprile 2024, il giudice	
	monocratico Dott. Carlo Picuno ha richiesto all’Ufficio Medico Legale	
	istituito presso il Ministero della Salute parere medico-legale in ordine	
	all’esatta diagnosi e classificazione per tabella e categoria nonché della	
	dipendenza da causa di servizio dell’infermità sopra indicata.	
	In data 17 aprile 2025 la struttura incaricata ha depositato il parere medico	
	legale definitivo, già preliminarmente inviato alle parti per eventuali	
	osservazioni, nel quale si conclude, dopo aver sottoposto il ricorrente a visita	
	diretta ed a visita specialistica psichiatrica ed ortopedica, che le patologie	
	suesposte non sono da ritenersi dipendenti né causalmente né concausalmente	
	dal servizio prestato	
	Alla pubblica udienza del 30 giugno 2025 la legale del ricorrente ha criticato	
	il parere reso che non avrebbe tenuto in debito conto un particolare episodio	
	in cui il ricorrente è stato pubblicamente criticato da un suo superiore - la quale	
	cosa potrebbe aver influito psicologicamente ai fini della valutazione della	
	patologia sofferta - ed ha chiesto un breve rinvio per meglio controdedurre in	
	merito al nesso causale tra le patologie sofferte e il lavoro svolto.	
	La legale dell’amministrazione previdenziale si è opposta al rinvio ed ha	
	insistito per il rigetto del ricorso.	
	DIRITTO	
	Va preliminarmente disattesa la richiesta di rinvio formulata in udienza	
	5	

	avendo avuto la difesa del ricorrente ampio termine per depositare le proprie	
	conclusioni per eventualmente criticare il parere reso e formulare ulteriori ed	
	eventuali considerazioni rispetto a quelle già esaminate in sede di	
	contraddittorio.	
	Il ricorso nel merito si appalesa infondato.	
	Infatti ritiene questo giudice che il parere dell'UML del Ministero della Salute	
	abbia ampiamente ed esaustivamente argomentato in ordine all'assenza dei	
	presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della causa di servizio,	
	risultando correttamente formulata ed adeguatamente motivata la risposta al	
	richiesto quesito.	
	Al riguardo, occorre evidenziare che, nel corposo ed esaustivo parere il	
	Collegio ha, con riferimento alla prima patologia ha ampiamente esaminato i	
	singoli eventi verificatisi, anche quello sinteticamente ripercorso in udienza	
	dalla ricorrente, concludendo che <i>“pur essendo reale l'iniziale disturbo di</i>	
	<i>panico e il suo correlato conseguente di ansia anticipatoria, per il timore di</i>	
	<i>una prossima ripresentazione del sintomo, e il corredo sintomatico ansioso di</i>	
	<i>irrequietezza, insonnia, iperfagia con aumento ponderale e di “lieve</i>	
	<i>slivellamento dell'umore” (che pure non fu mai posto in dubbio critico con la</i>	
	<i>successiva scoperta dell'iperglicemia diabetica), non può essere ascritto al</i>	
	<i>Servizio prestato, ma alle caratteristiche di personalità del soggetto che ha</i>	
	<i>motivato l'impegno professionale più per necessità simbolica di soddisfazione</i>	
	<i>grandiosa e, quindi, poco attenta alle limitazioni di realtà, con la quale si è</i>	
	<i>poi definitivamente scontrato nell'ambito “ristretto” della carriera militare.</i>	
	<i>In conclusione l'infermità psichiatrica definita “disturbo di panico con</i>	
	<i>agorafobia, quale sintomatologia derivante da burnout” non può essere</i>	
	6	

	considerata dipendente dal servizio prestato dal sig. De XX”, fornendo, poi,	
	ampie giustificazioni, sotto il profilo psichiatrico, delle patologie lamentate e	
	della assenza di concausalità con il servizio prestato.	
	Anche con riferimento alla seconda patologia il parere si sofferma	
	ampiamente sugli episodi e sulle condizioni di lavoro evidenziando che “Né	
	alcuna importanza causale e concausale hanno le condizioni climatiche in cui	
	si svolge il lavoro (umidità, freddo, cosiddette “correnti d’aria”, sbalzi di	
	temperatura). Esse possono accentuare temporaneamente il dolore per la	
	contrattura dei muscoli adiacenti alle articolazioni (paravertebrali), ma sono	
	del tutto influenti sia nella genesi che nella progressione della malattia	
	osteoartrosica. Il servizio prestato dal XX, come risulta dalla documentazione	
	in atti, non sembra fare emergere in maniera evidente e documentata	
	l’incidenza negativa esercitata su l’insorgere o accelerazione della patologia	
	in esame, lombalgia, spondiloartrosi con limitazione funzionale al rachide	
	lombare. Il servizio non è stato caratterizzato da movimenti lavorativi	
	notevolmente ripetitivi e stereotipi, o da uso protratto e decisamente	
	ricorrente di strumenti a forte sollecitazione meccanica, e non sono	
	documentate in atti precedenti lesioni traumatiche o infiammatorie della	
	colonna vertebrale. Il lavoro svolto dal XX, nel suo aspetto qualitativo,	
	quantitativo e modale, non risulta discostarsi dal normale compito di istituto,	
	non evidenziandosi, nelle mansioni, particolari elementi tali da essere	
	rilevanti e/o determinanti circa genesi, decorso, aggravamento e quanto altro	
	attinente all’affezione in causa”.	
	Anche a seguito delle osservazioni formulate dal consulente di parte alla bozza	
	di relazione, l’UML ha ulteriormente chiarito che “Peraltro da quanto in atti	

	<i>il ricorrente riferisce che i dolori lombari patiti sarebbero stati causati</i>	
	<i>“dall’aver svolto attività fisiche pesanti, seppur non a livello continuativo nei</i>	
	<i>primi anni di imbarco....., lavoro d’ufficio, svolto a bordo e a terra, con</i>	
	<i>lunghi periodi utilizzando sedute non ergonomiche, e per ultimo i lunghi</i>	
	<i>periodi trascorsi in macchina, in autobus o in treno durante il periodo a</i>	
	<i>Roma... ”, senza menzionare fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni</i>	
	<i>di lavoro, i suddetti eventi di non si mostrano tali da assurgere a fattori</i>	
	<i>causali e concausali efficienti e determinati”</i>	
	Tali considerazioni appaiono determinanti atteso che il generico riferimento	
	al servizio espletato, senza alcun ulteriore indicazione di elementi concreti,	
	idonei a far ritenere anche la sussistenza della richiesta concausalità, non può	
	essere ritenuto elemento sufficiente al riconoscimento del diritto vantato dal	
	ricorrente, atteso che, ragionando <i>a contrario</i> , qualunque patologia emersa in	
	costanza di impiego potrebbe essere ritenuta dipendente da causa di servizio,	
	sulla scorta della mera “ <i>esposizione</i> ” a stress psicofisici ambientali.	
	Alla luce di quanto sopra, il ricorso, pertanto, deve essere respinto	
	Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese in	
	ragione della complessità della questione.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, rigetta il ricorso.	
	Spese compensate	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 30 giugno 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	8	

	Depositata in segreteria il 03/07/2025	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.	
	30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	Depositata in segreteria il 03/07/2025 IL GIUDICE	
	L'Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso	
	Dott.ssa Caterina DI Palma F.to digitalmente	
	F.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le	
	generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed	
	aventi causa.	
	Bari, 03/07/2025	
	L'Assistente Amministrativo	
	dott.ssa Caterina Di Palma	
	F.to digitalmente	